

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro

IL SEGRETARIO

F.to Caforio Dr. Onofrio



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 12/22

COPIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato

Dalla residenza comunale, 05 MAG. 2022

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05 MAG. 2022 al 20 MAG. 2022;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 05 MAG. 2022.

Il Segretario Comunale

F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 05 MAG. 2022.

Il Funzionario incaricato

Paola Rossini*

(*documento firmato digitalmente)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore 9:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
TESTINI MAURO Sindaco	X	
TOMASI STEFANO Vice Sindaco	X	
STERLI LUIGI	X	
TADDEI DAVIDE	X	
PEDROTTI MARIA	X	
RIVA ANDREA	X	
BONAVETTI STEFANIA	=	X
CATTANEO ENRICO	=	X
FERRARI ENRICO	X	
RIVA SERENA	=	X
TOGNI ILARIA	=	X
TOTALI	7	4

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 30 APRILE 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
 - la deliberazione nr. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti ed Ambiente con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
 - la determina nr. 2/2021/Drif in data 04/11/2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avente ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR 2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all'ARERA, per l'approvazione del PEF 2022/2025;
 - la Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).";

RICHIAMATI il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158, dei cui criteri il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa (art. 1, comma 651, L. 147/13, ed il Regolamento comunale IUC (approvato con delibera consiliare n. 4/2018) nella sua *Parte Seconda* Regolamento TARI (unica parte ancora vigente), con i relativi Allegati, ed in particolare la parte inerente la classificazione delle utenze ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tipo di utenza (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche) rispetto a cui vengono parametrize le tariffe TARI;

CONSIDERATO che fra i suddetti coefficienti "K", quello relativo alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (Kb) ed entrambi quelli relativi alle utenze non domestiche (Kc e Kd) sono proposti dalla normativa in range fra un valore minimo ed uno massimo, rispetto a cui il Comune deve stabilirne la misura a base della tariffa per ogni categoria di utenza tenendo conto da un canto dell'entità e della composizione dei costi da coprire (come illustrati nell'allegato "Piano Finanziario") e dall'altro della realtà economica e sociale in cui sono calate sia le famiglie sia le attività produttive del proprio territorio, oltre che della composizione delle stesse;

CONSIDERATO:

- che i coefficienti "K" suddetti sono stati stabiliti nell'anno 1997 in periodo di crescita economica, ma che l'attuale realtà generale è di grave crisi economica tanto per famiglie quanto per attività produttive – tra le quali nel territorio montano del Comune di Vione risultano particolarmente colpite le attività di ristorazione ed alcune attività di vendita, per le quali il noto abbassamento dei consumi comporta una notevole riduzione della produzione dei rifiuti;
- che il territorio del Comune di Vione è particolarmente interessato dalla pesante crisi economica, e dalla concorrenza di grandi supermercati presenti nei Comuni limitrofi per cui le attività produttive di tipo ristorativo e ricettizio ed alcuni tipi di negozi di generi alimentari risultano particolarmente penalizzati dal punto di vista economico ed hanno specularmente una sensibile riduzione della produzione di rifiuti;
- che i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti "Kd" relativi alla parte variabile della tariffa, anche in misura minima, previsti dal DPR n. 158/99 per le attività di ristorazione (ristoranti ecc., nonché bar ecc.) e per alcune attività di vendita (ortofrutta, pescherie, piante e fiori), risultano particolarmente elevati se rapportati alla realtà di Comuni montani di piccole dimensioni del nord Italia;

RITENUTO al fine di riequilibrare il peso del tributo sulle categorie produttive diverse nella determinazione delle tariffe TARI, per i motivi di cui al punto precedente, di adottare in linea generale le misure massime previste per i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kd parte variabile per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle attività di ristorazione ed ortofrutta (Categoria 16 "Ristoranti,...", Categoria 17 "Bar, ...", Categoria 20 "ortofrutta"), per le quali si ritiene ragionevole adottare

un abbattimento rispettivamente del 50% dei coefficienti minimi Kd base della parte variabile della tariffa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 lett. E bis) del D.L. n. 16/2014, convertito nella L. 68/2014;

RITENUTO opportuno applicare quindi le varie riduzioni di cui all'articolo 23 del citato Regolamento comunale TARI, come consentito dalla vigente normativa;

RITENUTO inoltre che anche per il 2022 (come per il 2021) sia da ritenersi valida l'agevolazione tariffaria di cui dall'articolo 3 della Delibera di ARERA 158/2020/R/Rif del 05.05.2020, in base a cui era possibile riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per fornitura di energia elettrica e/o di gas e/o del servizio idrico integrato, agevolazione da erogarsi nell'*avviso di pagamento Tari* e quantificarsi mediante applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum (espressa in euro) a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche disagiate aventi le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 di detta delibera 158/2020, da individuarsi, come già negli scorsi 2020 e 2021, in un abbattimento pari al **40%** della *quota variabile* della tariffa;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n 14 del 31.05.2021 e nr. 16 del 30.06.2021 con la quali sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Economico Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 in data odierna 30.04.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Vione e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2020-2023, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR 2) e come validato da Utiliteam co. S.r.l., il quale espone per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro 222.439,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 214.487,00 (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - di cui parte fissa € 101.602,00 e parte variabile € 112.885,00 considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020 DRI;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che tale canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

DATO ATTO che la Provincia di Brescia con Decreto del Presidente nr. 280 del 25/10/2021 ha stabilito l'aliquota del TEFA nella misura del 5%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, convertito con modificazioni nella Legge nr. 15/2022 in base al quale, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'anno 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno;

RITENUTO infine di fissare la scadenza di pagamento della TARI per l'anno 2022 in unica soluzione al **30/07/2022**;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma, come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

UTENZE DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE	
	COEFF. Ka	Euro/mq.	COEFF. Kb	Euro
Famiglie 1 componente	0,84	0,563	0,60	20,32
Famiglie 2 componenti	0,98	0,656	1,40	47,40
Famiglie 3 componenti	1,08	0,723	1,80	60,95
Famiglie 4 componenti	1,16	0,777	2,20	74,49
Famiglie 5 componenti	1,24	0,831	2,90	98,19
Famiglie 6 o più componenti	1,30	0,871	3,40	115,12

UTENZE NON DOMESTICHE:

ATTIVITA'	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	
	COEFF. Kc	Euro/mq.	COEFF. Kd	Euro/mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,597	2,600	0,658
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670	1,250	5,510	1,395
3 Stabilimenti balneari	0,380	0,709	3,110	0,787
4 Esposizioni, autosaloni	0,300	0,560	2,500	0,633
5 Alberghi con ristorante	1,070	1,997	8,790	2,225
6 Alberghi senza ristorante	0,800	1,493	6,550	1,658
7 Case di cura e riposo	0,950	1,773	7,820	1,979
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	1,866	8,210	2,078
9 Banche ed istituti di credito	0,550	1,027	4,500	1,139
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870	1,624	7,110	1,800
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	1,997	8,800	2,227
12 Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiera	0,720	1,344	5,900	1,493
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	1,717	7,550	1,911
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,803	3,500	0,886
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	1,027	4,500	1,139
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	9,033	39,670	10,041
17 Bar, caffè, pasticceria	3,640	6,794	29,820	7,548
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	3,285	14,430	3,652
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	2,874	12,590	3,187
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	11,310	49,720	12,584
21 Discoteche, night-club	1,040	1,941	8,560	2,167

Tributo giornaliero utenze non domestiche:

la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale corrispondente per categoria di attività produttiva, aumentandola del 50%.
(art. 21, Titolo III, del "Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi");

2. DI APPLICARE:

- le riduzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 23 del Regolamento comunale TARI;
- la riduzione proposta nel presente atto del 40% della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche che versino in situazione di disagio economico qualora ne ricorrano le condizioni citate in premessa;

3. DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario relativo al presente periodo regolatorio;

4. DI DARE ATTO che le tariffe ed i coefficienti TARI deliberati nel presente atto sono validi per l'anno 2022 e trovano efficacia a partire dal 1° gennaio 2022;

5. DI FISSARE il termine ultimo di pagamento della TARI per l'anno 2022 in unica soluzione al **30/07/2022**;

6. Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13bis, 15 e 15ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza, fra cui la pubblicazione dell'atto sul sito web comunale istituzionale, nella sezione dedicata;

8. DI DARE ATTO che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012;

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Angela Chiappini

Vione, 30.04.2022